

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI VERONA**

**Terza Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D' Amore, ha pronunciato la seguente**

**SENTENZA**

**nella causa iscritta al n. 11521 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell' anno 2015, promossa F.XX S.XXXXXX E.XXXXXXXXXX S.A.S. DI G.XXXXXX A.XXXXXXXXXX E C., C.F.: XXXXXXXXXXXX, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante, A.XXXXXXXXXX G.XXXXXX, rappresentata e difesa dall' avv. P.XXXXXX B.XXX in forza di procura a margine dell' atto di citazione; - attrice -contro B.XXXXXXXXXXXXXX S.XXXXXXXXXX, C.F. e P. IVA: XXXXXXXXXXXXX, oggi B.XXXXXXX S.P.A ., C.F.: e P. IVA: XXXXXXXXXXXXX, in forza di fusione per atto Notaio dott. C.XXX M.XXXXXXXXX di Milano in data 13.12.2016 (n. 13.501 rep., n. 7.087 racc. ), in persona del procuratore speciale, dott. ssa G.XXXXXXX G.XXXX, giusta procura a rogito del Notaio M.XXX P.XXXXXX C.XXXXX di Verona (n. 23102/60345 rep. ), rappresentata e difesa dall' avv. B.XXXXXXXXXX A.XX in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; - convenuta -In punto: contratti bancari;**

Conclusioni delle parti: come a verbale d' udienza del 31.1.2019, in atti;

Sentenza n. 1219/2019 pubbl. il 27/05/2019 RG n. 11521/2015

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Premesso che la presente sentenza viene redatta senza "la concisa esposizione dello svolgimento del processo " E con motivazione consistente nella "succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi", così come previsto dagli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt. 45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69; considerato che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006); richiamata la pronuncia della Suprema Corte (Cass., SS.UU. 642/2015) secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed espone in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di Rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del Giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti; richiamato il contenuto assertivo dell' atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta, nonché quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti e considerate le risultanze della consulenza tecnica d' ufficio espletata, il Giudice osserva quanto segue.

La F.XX S.XXXXXX E.XXXXXXXXXX S.a.s. ha convenuto in giudizio il B.XXXXXXXXXXXXXX per sentir

accertare, con riferimento ai rapporti di conto corrente nn. XXXXXX e XXXXXX: la pattuizione e applicazione di interessi usurari; la nullità della pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto (c.m.s.) per mancanza di causa e indeterminatezza della stessa; l' applicazione di spese e valute non pattuite. In conseguenza di ciò ha chiesto di rideterminare il saldo dei predetti conti correnti proponendo domanda di ripetizione di indebitato nei confronti della banca convenuta.

Sentenza n. 1219/2019 pubbl. il 27/05/2019 RG n. 11521/2015 La banca convenuta ha contestato nel merito la fondatezza delle domande attoree eccependo, in via preliminare, la decadenza dalla facoltà di contestare le risultanze degli estratti conto e la prescrizione dell' azione di ripetizione.

Ebbene, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione versata in atti risulta che la F.XX S.XXXXX E.XXXXXXXXX S. A. S ha intrattenuto con la banca convenuta il rapporto di conto corrente n. XXXXXX, estinto il 30.6.2007, ed il rapporto di conto corrente n. XXXXXX, ancora in essere alla data della notifica dell' atto di citazione.

Con riferimento a tale ultimo rapporto la domanda di ripetizione di indebitato di indebitato proposta dalla società attrice è dunque inammissibile ma va intesa quale domanda di accertamento e rideterminazione del saldo del predetto conto corrente.

Secondo condivisibile giurisprudenza, infatti, "l' annotazione in conto di una posta di interessi ( O di commissione massimo scoperto) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell' addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e , perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all' atto della chiusura del CONTO". (Cass. 798/2013). Con la conseguenza che fino a tale momento la domanda di ripetizione di indebitato eventualmente proposta nei confronti della banca deve ritenersi inammissibile.

Ciò nondimeno, la domanda può essere intesa quale domanda (ammissibile) di accertamento e rideterminazione del saldo del CONTO corrente. Non può negarsi infatti l' interesse del correntista ad ottenere, già prima della chiusura del CONTO ed in un contesto contrassegnato dall' assenza di rimesse solutorie, l' accertamento giudiziale dell' eventuale nullità di alcune clausole contrattuali e dell' esistenza di addebiti illegittimi, nonché dell' entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni a debito illegittime.

Ciò rileva, sul piano pratico, sotto diversi profili, e segnatamente al fine: 1 ) Sentenza n. 1219/2019 pubbl. il 27/05/2019 RG n. 11521/2015 dell' esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; 2) del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell' affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti illegittimi; 3 ) della riduzione dell' importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto.

Onere della prova Ciò posto, deve anzitutto osservarsi che nelle controversie tra banca e correntista in cui si controverta in ordine alla illegittima applicazione di spese e commissioni, interessi anatocistici o del superamento del cd. tasso soglia previsto dalla legge 108/96 l' onere della prova è diversamente ripartito a seconda che si tratti di un giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca o sia il correntista a proporre domanda di accertamento della nullità di specifiche clausole contrattuali e di rideterminazione del saldo di conto corrente o di ripetizione delle somme indebitamente addebitate dalla banca.

In particolare, nel giudizio di ripetizione di indebito o per la rideterminazione del saldo di conto corrente promosso dal correntista è su quest' ultimo che grava, ai sensi dell' art 2697 c.c., l' onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del preteso diritto fatto valere in giudizio, e dunque non solo degli addebiti in conto corrente ma anche della mancanza di un titolo idoneo a giustificarli, mediante la produzione di tutta la documentazione contrattuale (e segnatamente del contratto di apertura di conto corrente e di eventuali contratti di affidamento necessari al fine di accertare la pretesa nullità di clausole contrattuali o l' esistenza di addebiti senza titolo ), nonché gli estratti conto necessari a ricostruire i movimenti contabili, in quanto senza di essi non è possibile accertare la fondatezza delle pretese attoree.

Nel caso di specie le parti hanno dimesso documentazione contrattuale ed gli estratti conto dettagliatamente indicati alle pagg. 13-21 della consulenza tecnica d' ufficio.

Con riferimento al rapporto di conto corrente n. XXXXXX deve osservarsi come il C.T.U. abbia correttamente ritenuto di prescindere, nella rideterminazione dei rapporti di dare avere tra le parti, dalle condizioni pattuite nel contratto dimesso dalla banca convenuta subito doc. 2 del fascicolo di parte dal momento che in esso non risulta leggibile la data della sua formazione, con conseguente impossibilità di stabilire da quando le condizioni ivi pattuite debbano avere effetto.

Decadenza L' eccezione sollevata dalla banca convenuta in base alla quale le contestazioni sollevate da parte attrice sarebbero precluse dalla definitiva approvazione Sentenza n. 1219/2019 pubbl. il 27/05/2019 RG n. 11521/2015 degli estratti conto è infondata.

La giurisprudenza è infatti ormai unanime nell' affermare che l' approvazione dell' estratto conto a norma dell' art. 1832, ha valore confessorio limitatamente ai fatti, non esteso, perciò, alle posizioni giuridiche delle parti (Cass. 26318/2008) sicché tale approvazione preclude la possibilità di contestare che le annotazioni siano erronee, ossia che si riferiscano a situazioni non vere o inesattamente rilevate, ma non anche di contestare la sussistenza stessa delle posizioni giuridiche afferenti a quei fatti.

La mancata tempestiva contestazione dell' estratto conto trasmesso da una banca al cliente determina dunque l' inoppugnabilità degli accrediti e degli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non anche sotto quelli della validità e dell' efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano le partite inserite nel conto (Cass. 10186/2001). Ne discende che eventuali addebiti di somme a titolo di spese o commissioni non pattuite o di importi fondati su contratti o clausole affetti da nullità, invalidità o inefficacia non diventano in ogni caso incontestabili per effetto della mancata tempestiva impugnazione dell' estratto conto.

Prescrizione Con riferimento all' eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca convenuta, questo Giudice, pur avendo in passato diversamente opinato, ritiene di aderire all' orientamento autorevolmente espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. 24418/2010 ) , seguito dalla costante giurisprudenza di legittimità e dalla prevalente giurisprudenza di merito, in base al quale il dies a quo per il calcolo della prescrizione decorre da ogni singola rimessa in conto corrente laddove eseguita in assenza di fido ovvero in cd. extrafido e dalla chiusura del CONTO in tutti gli altri casi.

Ciò comporta la necessità di distinguere tra rimesse aventi funzione solutoria (eseguite in assenza di fido ovvero in cd. extrafido ) , rilevanti ai fini dell' immediata decorrenza del termine di prescrizione, e rimesse aventi funzione meramente ripristinatoria della provvista (eseguite entro i limiti del fido concesso). In particolare, in presenza di un conto corrente affidato la natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti emerge dagli estratti conto che il correntista che agisce in ripetizione ha l' onere di produrre in giudizio.

Interessi Con riferimento ai tassi di interesse deve anzitutto osservarsi come l' art. 117, Sentenza n. 1219/2019 pubbl. il 27/05/2019 RG n. 11521/2015 comma 4, T.U.B. imponga la forma scritta ad substantiam per la pattuizione del tasso di interesse e di ogni altro prezzo o condizione praticati nei contratti bancari, compresi eventuali maggiori oneri in caso di mora. In difetto gli interessi sono dovuti, ai sensi del successivo comma 7, lett. a ) , in misura pari al tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente

per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell' economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell' operazione.

C.m.s. e commissioni sostitutive Quanto alla commissione di massimo scoperto, introdotta nei contratti bancari a partire dalle Norme bancarie uniformi del 1 gennaio 1952, deve anzitutto osservarsi come la stessa, in mancanza di una definizione legislativa come pure di un' univoca applicazione nella prassi bancaria, è tradizionalmente definita come il corrispettivo dell' obbligazione assunta dalla banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro per un periodo di tempo (determinato o indeterminato) , indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.

Già prima della legge 2/2009 la prevalente giurisprudenza aveva escluso che la c.m.s. dovesse considerarsi nulla per difetto di causa, affermandone la compatibilità con l' esercizio dell' autonomia contrattuale delle parti.

Dal punto di vista causale, si è ritenuto che tale commissione andasse a remunerare, alternativamente, il costo sostenuto dalla banca per far fronte a richieste di denaro improvvise e ulteriori rispetto alla media di utilizzazione del finanziamento ovvero il maggior rischio di recupero del credito cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l' utilizzo di una determinata somma, a volta oltre il limite dello stesso affidamento.

In particolare l' assunto per cui la c.m.s. sarebbe priva di causa è stato sconfessato dalla Suprema Corte, secondo la quale della commissione costituisce, propriamente, la remunerazione dell' obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro per un certo tempo e a prescindere dal suo effettivo utilizzo (Cass. 870/2006) , riconoscendo alla della commissione un preciso fondamento causale. (Cass. 24806/2017). D' altro canto, anche nel caso in cui la c.m.s. assolva ad una funzione analoga a quella degli interessi, ciò non varrebbe comunque a far ritenere la nullità della stessa per mancanza di causa.

Sentenza n. 1219/2019 pubbl. il 27/05/2019 RG n. 11521/2015 L' opposto orientamento giurisprudenziale appare sconfessato dalla stessa previsione di cui all' art. 2 bis della legge 2/2009 che, nel prevedere e disciplinare due distinte tipologie di commissioni ("commissione di massimo scoperto " E "corrispettivo per il servizio di messa a disposizione di somme") e nel sancire la nullità, per il futuro, di tali oneri aggiuntivi eventualmente addebitati senza il rispetto dei requisiti prescritti, costituisce un implicito riconoscimento normativo ed induce a superare l' obiezione relativa alla pretesa assenza di causa usualmente mossa contro la c.XXXXX La pretesa nullità per mancanza di causa non può pertanto essere condivisa.

In ogni caso anche la pattuizione relativa alla c.m.s., per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità. Ciò in applicazione della generale previsione di cui all' art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o quanto meno determinabile e , più nello specifico, dell' art. 117, comma 4, T.U.B., che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari. Trattandosi di un onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, l' onere della necessaria determinatezza /determinabilità della clausola contrattuale relativa alla c.m.s. ha la funzione di porre il correntista nella condizione di potersi rendere conto dell' effettivo contenuto giuridico della clausola contrattuale e del suo onere economico.

A tal fine la giurisprudenza è costante nell' affermare che ai fini della determinatezza o determinabilità della previsione contrattuale relativa alla c.m.s. non è sufficiente che la banca indichi la percentuale e la base di calcolo ma è necessario che la relativa clausola contenga l' indicazione specifica di tutti gli elementi che concorrono a determinare la commissione, e dunque la percentuale, la base di calcolo, i criteri di calcolo e la periodicità dell' addebito.

L' onere di determinatezza della relativa clausola contrattuale deve essere valutato infatti con particolare

rigore dal momento che, come si è detto, in assenza di una definizione normativa o di un' univoca applicazione sul piano della tecnicobancaria, la commissione non è riconducibile ad una univoca fattispecie. In ragione di ciò è necessario pertanto esigere, se non una sua definizione contrattuale, quanto meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla.

In mancanza di questi requisiti essenziali deve escludersi l' esistenza di un accordo tra il cliente e la banca sulla clausola contrattuale.

Peraltro, al conto corrente n. XXXXXX, tuttora in essere alla data della Sentenza n. 1219/2019 pubbl. il 27/05/2019 RG n. 11521/2015 modifica dell' atto di citazione, si applica *ratione temporis* anche la disciplina di cui all' art. 2 bis della legge 2/2009 e all' art. 117 bis T.U.B. Ora, l' art. 2 bis, primo periodo, della legge 2/2009 stabilisce che: "Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido". Il secondo periodo del medesimo articolo prevede inoltre che: "Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall' effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall' effettiva durata dell' utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all' importo e alla durata dell' affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l' indicazione dell' effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

L' art. 117 bis del T.U.B. prevede invece, al comma 1, che " I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell' affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L' ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0, 5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. Il medesimo articolo prevede inoltre, al comma 2, che "A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull' ammontare dello sconfinamento. Il successivo comma 3 sanziona infine la violazione delle disposizioni che precedono con la nullità delle singole clausole affermando che "Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a Sentenza n. 1219/2019 pubbl. il 27/05/2019 RG n. 11521/2015 quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle " E che "La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto". Usura Con riferimento alla pretesa pattuizione di interessi usurari, parte attrice sostiene la necessità di procedere, al fine della verifica del superamento del tasso soglia, all' inclusione della c.m.s. nel calcolo del TEG. Ad avviso di questo Tribunale la tesi non è condivisibile. A ciò osta, in primo luogo, il principio, logico ancor prima che giuridico, che impedisce di effettuare un raffronto tra grandezze disomogenee.

L' art. 644 c.p., come modificato dall' art. 1 della legge 108/96, demanda infatti alla legge l' individuazione del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

A tal fine l' art. 2, comma 1 della legge 108/96 prevede che "Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca D' Italia e l' Ufficio Italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall' Ufficio Italiano dei Cambi e dalla Banca D' Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da

tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale"mentre il successivo comma 4, nel testo attualmente vigente (come modificato dal d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011 n. 106 ) , prevede che "Il limite previsto dal terzo comma dell' articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall' ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali" (laddove il testo originario del comma 4 prevedeva che "Il limite previsto dal terzo comma dell' articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall' ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà"). E così, sebbene l' art. 644 c.p., come modificato dall' art. 1 della legge 108/96, Sentenza n. 1219/2019 pubbl. il 27/05/2019 RG n. 11521/2015 abbia stabilito che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, non può trascurarsi che nell' esercizio di quelle rilevazioni trimestrali contemplate dall' art. 2 della legge 108/96 la Banca D' Italia, fino al 31.12.2009 non ha ricompreso la c.m.s. nel calcolo del TEG (si vedano le "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull' usura" della Banca D' Italia nella versione del febbraio 2006, par. C5) facendola oggetto di autonoma rilevazione al fine di individuare una specifica soglia usuraria. Tale opzione, lungi dall' essere una scelta arbitraria, risponde all' esigenza di non omogeneizzare categorie di interessi pecuniari finanziariamente disomogenei.

La tesi sostenuta da parte attrice sulla scorta di alcune pronunce della Cassazione penale non appare dunque condivisibile in quanto pretende di verificare il rispetto del tasso soglia operando un raffronto tra grandezze non omogenee, e segnatamente tra un TEG del singolo contratto per cui è causa, comprensivo della c.m.s., e il tasso soglia ricavabile dai decreti del Ministro del Tesoro che in ogni caso non tiene conto della c.m.s. A riprova della correttezza di quanto sostenuto in questa sede (almeno per il periodo fino al 31.12.2009 ) , lo stesso legislatore, nel disciplinare le commissioni di massimo scoperto e nell' affermare la rilevanza delle stesse ai fini della rilevazione del tasso effettivo globale medio e dell' individuazione dei tassi soglia in materia di usura, ha confermato, in via transitoria, la correttezza della metodica di rilevazione seguita nei decreti ministeriali recettivi delle rilevazioni della Banca D' Italia, affermando espressamente, al secondo comma dell' art. 2 bis della legge 2/2009, che "Il Ministro dell' economia e delle finanze, sentita la Banca D' Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all' applicazione dell' articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell' articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni". In tal senso si sono pronunciate la prevalente giurisprudenza di merito e la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 12965/2016; Cass. 22270/2016) e , da ultimo, anche le sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. 16303/2018). In particolare le Sezioni Unite hanno affermato che "l' art. 2 bis del d.l. n. 185 Sentenza n. 1219/2019 pubbl. il 27/05/2019 RG n. 11521/2015 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, in forza del quale, a partire dal 1 gennaio 2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell' art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell' usura presunta, non è norma di interpretazione autentica dell' art. 644, comma 4, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell' ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince sia dall' espressa previsione, al comma 2 del detto art. 2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione ) , sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art. 2 bis (poi abrogato dall' art. 27 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012 ) , a tenore della quale i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data". sulla scorta di tale premessa hanno concluso, quindi, che per i rapporti in essere alla data (1.1.2010) di entrata in vigore del richiamato art. 2 bis il raffronto con la soglia di usura debba avvenire distintamente per tassi di interesse e c.m.s., affermando che "con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all' entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all' art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell' usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell' art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la C.X soglia - calcolata aumentando della metà la percentuale della C.X media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l' importo dell' eccedenza della C.X applicata, rispetto a quello della C.XXXX rientrante nella soglia, con l' eventuale margine residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l' importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati". Sentenza n. 1219/2019 pubbl. il 27/05/2019 RG n. 11521/2015 In ogni caso deve osservarsi che la Suprema Corte a Sezioni Unite ha recentemente affermato - in materia di contratti di mutuo, ma enunciando un principio di carattere generale - che allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell' usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l' inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all' entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di della soglia, contraria al dovere di buona fede nell' esecuzione del contratto". (Cass. S.U. 24675/2017) Ne discende che l' eventuale superamento del tasso soglia nel corso del rapporto non darebbe comunque luogo a pretese restitutorie nei confronti della banca.

Anatocismo Quanto alla dedotta illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per violazione del disposto di cui agli artt. 1283 e 1418 c.c. è appena il caso di ricordare, con riferimento al periodo antecedente all' entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 (30.6.2000 ) , che ai sensi dell' art. 1283 c.c. in mancanza di usi contrari gli interessi scaduti possono, a loro volta, produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi: di conseguenza, in assenza di usi normativi, è vietata ogni pattuizione di interessi anatocistici anteriore alla scadenza degli interessi.

La Suprema Corte, che in precedenza aveva ritenuto valida la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi nei contratti bancari, ha operato un vero e proprio revirement giurisprudenziale (con la "storica" sentenza n. 2374/1999) affermando che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nei contratti predisposti dalla banca deve ritenersi nulla.

La sopra esposta impostazione in ordine alla disciplina dell' anatocismo bancario e alla nullità della clausola contrattuale di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca ha trovato ulteriore autorevole conferma nella pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 21095/2004, secondo la quale a seguito della sentenza della Corte cost. n. 425/2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell' art. 76 Cost., l' art. 25, comma 3, d.lgs. n. 1219/2019 pubbl. il 27/05/2019 RG n. 11521/2015 342/1999 (il quale aveva fatto salva la validità e l' efficacia delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza fino all' entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 ) , siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e , quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell' art. 1283 c.c. Diversamente per il periodo successivo alla modifica dell' art. 120, comma 2, del T.U.B. ad opera del d.lgs. 342/1999 come pure alla entrata in vigore (30.6.2000) della delibera CICR 9.2.2000, ai fini della legittimità della capitalizzazione degli interessi è richiesto soltanto che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e risulti da espressa pattuizione scritta (art. 2 Delibera CICR ) , specificamente approvata per iscritto dal correntista (art. 6 Delibera CICR). Deve

inoltre osservarsi che per il periodo successivo all' entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, l' art. 120, comma 2, del d.lgs. 285/1993, come modificato dall' art. 25 del d.lgs. 342/1999, e la sopra citata delibera CICR consentono alla banca di applicare la medesima periodicità (trimestrale) nella contabilizzazione degli interessi sia attivi che passivi, dandone comunicazione alla correntista mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 22.6.2000 ed il regolare invio degli estratti conto.

Quanto alle conseguenze della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, tale nullità involge l' intera pattuizione anatocistica e non solo la parte relativa alla periodicità della capitalizzazione, e conseguentemente deve ritenersi che non vi è spazio per alcuna possibilità di sostituzione legale o inserimento automatico di clausole prevedenti capitalizzazioni con una diversa periodicità in quanto l' anatocismo è consentito dall' ordinamento, con norma eccezionale e derogatoria, solo in presenza delle condizioni dettate dall' art. 1283 c.c., in assenza delle quali lo stesso è inapplicabile.

Deve pertanto concludersi che, una volta dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, l' anatocismo deve considerarsi giuridicamente non pattuito tra le parti e pertanto, esclusa la possibilità sostituzione legale o inserimento automatico di clausole prevedenti capitalizzazioni con una diversa periodicità, non vi è spazio per alcuna capitalizzazione degli interessi.

Tale orientamento giurisprudenziale ha avuto anche l' avallo della Suprema Corte a Sezioni Unite che (pronunciando in ordine a rapporti di conto corrente che risultavano essersi svolti interamente in data precedente all' entrata in vigore del d.lgs. n. 342/1999, con cui è stato modificato l' art. 120 del T.U.B., ai quali non era Sentenza n. 1219/2019 pubbl. il 27/05/2019 RG n. 11521/2015 pertanto applicabile la disciplina dettata in attuazione della richiamata normativa dalla delibera CICR del 9.2.2000 ma esclusivamente quella antecedente al 22 aprile 2000) ha statuito che "Una volta dichiarata la nullità, per contrasto con il divieto di anatocismo, della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista, contenuta in un contratto di conto corrente stipulato in epoca anteriore al 22 aprile 2000, tali interessi vanno calcolati senza operare capitalizzazione alcuna" (Cass. S.U. 24418/2010). Risponde dunque ad un consolidato orientamento della Suprema Corte la rilevazione che, constatata la nullità della clausola di capitalizzazione predisposta dalla B.XXX, gli interessi a debito debbano essere calcolati senza procedere a nessuna capitalizzazione (Cass. S.U. 24418/2010; Cass. 24153/2017). Valute Quanto infine alle valute, è noto come parte della giurisprudenza di merito si sia pronunciata nel senso della nullità di siffatte clausole sotto il profilo causale, in quanto considerate un espediente usato dalla banca per allungare fittiziamente i giorni solari del prestito al cliente che finisce per determinare un aumento degli interessi debitori: da qui la definizione corrente di valuta fittizia in contrapposizione alla concreta data-operazione.

Questo Giudice ritiene invece di aderire all' opposto orientamento che considera la previsione delle cd. clausole di valuta fittizia compatibile con l' esercizio dell' autonomia privata a condizione che la relativa pattuizione avvenga per iscritto o che comunque vengano rispettati gli obblighi di trasparenza dettati dall' art. 117, comma 6, del T.U.B. al pari di qualunque altra condizione applicata al rapporto trattandosi di pattuizione che non appare infatti in contrasto con alcuna norma imperativa.

Escluso che si possa predicare la nullità della previsione contrattuale del cd. meccanismo delle valute per contrarietà a norme imperative o principio mancanza di causa occorre tuttavia verificare se le stesse siano state regolarmente pattuite.

Risultanze della consulenza tecnica d' ufficio Ebbene, attenendosi ai principi e criteri suddetti, il C.T.U. ha accertato: a) con riferimento al conto corrente n. XXXXXX, una differenza a favore della correntista di euro 15.498, 24 (di cui euro 13.674, 44 per commissioni di massimo scoperto, euro 820, 52 per spese non pattuite, euro 982, 53 per interessi passivi ed euro 20, 75 per maggiori interessi attivi maturati ), in ragione della quale ha provveduto a rideterminare il saldo del CONTO corrente alla data di chiusura del 29.6.2007 Sentenza n. 1219/2019 pubbl. il 27/05/2019 RG n. 11521/2015 in euro 15.498, 24 a credito della correntista (si veda alle pagg. 185-186 della consulenza tecnica d' ufficio); b) con riferimento al conto corrente n.



XXXXXX, una differenza a favore della correntista di euro 73.131, 05 (di cui euro 22.620, 01 per commissioni di massimo scoperto, euro 2.843, 19 per indennità di sconfinamento, euro 2.450, 00 per commissioni di istruttoria veloce, euro 45.081, 74 per interessi passivi ed euro 136, 00 per maggiori interessi attivi maturati), in ragione della quale ha provveduto a rideterminare il saldo del CONTO corrente alla data del 3.10.2015 in euro 108.969, 55 a debito della correntista (si veda alle pagg. 186-187 della consulenza tecnica d'ufficio). Gli accertamenti compiuti nelle conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U. sono stati fatti oggetto di limitate osservazioni ad opera delle parti e dei loro C.T.P. Con riferimento alle osservazioni formulate dal CTP attoreo in ordine a corrispettivo di disponibilità creditizia e commissione di istruttoria veloce, si rinvia all'esauriente risposta fornita dal C.T.U. alle pagine 174-177 della relazione peritale.

Il CTP attoreo sostiene inoltre che, con riferimento alla verifica della prescrizione secondo il criterio dettato dalle Sezioni Unite, ai fini dell'accertamento della natura solutoria o ripristinatoria delle singole rimesse in conto corrente, dovrebbe preliminarmente procedersi a depurare i saldi giornalieri dagli addebiti ritenuti illegittimi in conseguenza dell'accerta nullità di clausole contrattuali, affermando al riguardo che "solo previa epurazione degli estratti conto dagli effetti delle clausole nulle con i conseguenti addebiti illegittimi, si può individuare il limite dell'affidamento oltre il quale l'operazione è da considerare extrafido e, quindi, si potrà vedere se quella specifica operazione sia solutoria o meno". L'affermazione non appare condivisibile. In proposito deve osservarsi come il saldo rettificato, ottenuto attraverso la depurazione del saldo contabile risultante dagli estratti conto dalle illegittime annotazioni in conto corrente, costituisca un dato contabile artificiale, ricostruito a posteriori, che non è mai stato tenuto in considerazione dalle parti nel concreto atteggiarsi del rapporto. Ai fini prescrizionali, pertanto, non può che tenersi conto del dato storico, rappresentato dal saldo contabile risultante dalle registrazioni contabili effettuate di tempo in tempo dalla banca, trattandosi dell'unico dato contabile tenuto concretamente presente dal correntista al momento in cui ha effettuato le rimesse in conto corrente.

A conferma di ciò si consideri che un pagamento, anche se posto in essere sulla base di un presupposto erroneo (quale ad esempio la parziale inesistenza del Sentenza n. 1219/2019 pubbl. il 27/05/2019 RG n. 11521/2015 debito risultante da saldo passivo del CONTO corrente in conseguenza della nullità del titolo negoziale posto a fondamento dello stesso) resta pur sempre un pagamento, sia pure ripetibile. Conseguentemente, anche la rimessa effettuata su un conto scoperto mantiene la sua natura solutoria anche se il saldo contabile risultante dagli estratti conto è conseguenza di annotazioni in parte illegittime.

La banca convenuta si è limitata, invece, a contestare, con riferimento al solo conto corrente n. XXXXXX, l'espunzione della c.m.s. per indeterminatezza della relativa pattuizione, richiamando al riguardo le osservazioni svolte dal proprio CTP (riportate alle pagg. 179 e segg. della relazione peritale). Ebbene, nel contratto di apertura di conto corrente e nei successivi contratti di apertura di credito dimessi in atti sono indicate percentuale da applicare per utilizzi entro ed oltre fido, base di calcolo ("l'ammontare massimo di utilizzo (saldo liquido) nel periodo di liquidazione") e periodicità di addebito.

Il C.T.U. ha ritenuto che ciò non soddisfi il requisito della necessaria determinatezza della previsione contrattuale in ragione dell'impossibilità di ricostruire ex ante il criterio aritmetico attraverso il quale si è giunti a determinare le somme addebitate a titolo di c.m.s. ed ha provveduto, pertanto, ad escludere, in sede di ricalcolo del saldo, le somme addebitate a tale titolo.

Il CTP attoreo ha contestato tale affermazione dimostrando, attraverso un puntuale esame delle previsioni contrattuali e degli elementi per il conteggio delle competenze risultanti dagli estratti conto scalari, come alla sufficiente determinatezza sul piano contrattuale corrisponda una conforme applicazione in concreto della c.m.s.. Tali specifiche osservazioni non hanno ricevuto adeguata risposta dal C.T.U. né sono state efficacemente confutate dal CTP di parte attrice. In particolare, non appaiono condivisibili le considerazioni giuridiche svolte dal C.T.U., al di fuori del quesito ad esso demandato, in ordine alla pretesa nullità della pattuizione relativa alla c.m.s. per mancanza di causa.

Per l'effetto, nella rideterminazione del saldo del CONTO corrente n. XXXXXX, in parziale difformità dalle

conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U. , andranno mantenuti gli importi (euro 22.620, 01) addebitati a titolo di c.m.s. Conseguentemente, con riferimento al conto corrente n. XXXXXX sussiste una differenza a favore del correntista di euro 50.511, 04 (73.131, 05 - 22.620, 01) ed il saldo del CONTO alla data del 3.10.2015 va rideterminato in euro 131.589, 56 a debito della correntista.

Sentenza n. 1219/2019 pubbl. il 27/05/2019 RG n. 11521/2015 Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda attorea, la banca convenuta va condannata a restituire alla società attrice la somma di euro 15.498, 24 a titolo di addebiti illegittimi effettuati sul conto corrente n. XXXXXX, attualmente estinto, mentre il saldo del CONTO corrente n. XXXXXX alla data del 3.10.2015 va rideterminato in euro 131.589, 56 a debito della società attrice.

In virtù della sua prevalente soccombenza la banca convenuta va condannata a rifondere alla società attrice le spese del presente giudizio, con i compensi liquidati ai sensi del d.m. 55/2014, in base al valore della causa, determinato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice, nonché ai valori medi di liquidazione.

Anche le spese della consulenza tecnica d' ufficio, come già liquidate in atti, sono poste definitivamente a carico della banca convenuta in ragione della sua prevalente soccombenza.

P. Q. M. Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione, istanza e ragione disattese, così provvede: a) condanna il B.XXXXXXXXXXXXXX SOCIETA' COOPERATIVA (oggi B.XXXXXXXX S.P.A.) a restituire alla F.XX S.XXXXX E.XXXXXXXXXX S.A.S. DI G.XXXXXXX A.XXXXXXXXXX E C. la somma di euro 15.498, 24 a titolo di addebiti illegittimi effettuati sul conto corrente n. XXXXXX; b) accerta e dichiara che il saldo del CONTO corrente n. XXXXXX alla data del 3.10.2015 è pari ad euro 131.589, 56 a debito della correntista F.XX S.XXXXX E.XXXXXXXXXX S.A.S. DI G.XXXXXXX A.XXXXXXXXXX E C.; c) condanna il B.XXXXXXXXXXXXXX SOCIETA' COOPERATIVA (oggi B.XXXXXXXX S.P.A.) a rifondere alla F.XX S.XXXXX E.XXXXXXXXXX S.A.S. DI G.XXXXXXX A.XXXXXXXXXX E C. le spese di lite, che liquida in euro 845, 10 per esborsi ed euro 13.430, 00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, C.p.a. ed IVA (se dovuta) come per legge; d) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d' ufficio espletata nel presente giudizio, come già liquidate in atti, a carico del B.XXXXXXXXXXXXXX SOCIETA' COOPERATIVA (oggi B.XXXXXXXX S.P.A.). Così deciso in Verona, il 24.5.2019 Il Giudice (dott. Fabio D' Amore)